



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1399

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI MEZZOCORONA - "Variante 2 - 2024 - Aree estrattive", variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzocorona, ai sensi dell'art. 37 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **19 Settembre 2025** ad ore **13:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

SIMONE MARCHIORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 24 di data 13 agosto 2024 il Consiglio comunale di Mezzocorona ha adottato in via preliminare, ai sensi dell'art. 37 della L.P. 15/2015, la variante sostanziale al Piano Regolatore Generale, seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo.

Con la variante in esame il Comune di Mezzocorona ha come obiettivo la pianificazione di un'area estrattiva individuata dal Piano cave quale area estrattiva "Fornaci" con lo scopo di disciplinare le attività insediate e il futuro sviluppo di tale ambito, in vista delle prossime scadenze delle concessioni di cava e la relativa redazione dei nuovi progetti di coltivazione. Poiché la variante in esame interessa anche alcune aree immediatamente esterne al perimetro del piano cave, le modifiche hanno comportato l'adozione di una variante sostanziale al PRG.

Ai fini dell'articolo 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune in delibera dà atto che la variante interessa aree gravate da uso civico, verificando altresì l'insussistenza di soluzioni alternative alle opere previste che risultino meno onerose e penalizzanti per i beni di uso civico, esprimendo parere favorevole al mutamento della destinazione in atto.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante in oggetto è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal Comune di Mezzocorona perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in formato digitale in data 27 agosto 2024 con nota registrata al n. 649877 del protocollo provinciale; la variante è altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna prende avvio il procedimento di valutazione del piano.

Per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali il Servizio preposto, ai fini della verifica preventiva degli strumenti urbanistici, con nota del giorno 7 ottobre 2024, protocollo provinciale n. 755491, ha indetto per il giorno 2 dicembre 2024, una Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 37 commi 5 e 6, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, sospendendo con la medesima nota il procedimento di approvazione per 20 giorni per esigenze istruttorie.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP, con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) e con i contenuti della L.P.15/2015, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della L.P. 15/2015 con il verbale conclusivo n. 26/2024 di data 2 dicembre 2024, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

Con nota prot. 948793 di data 16 dicembre 2024, il verbale n. 26/2024 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Mezzocorona, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 18 marzo 2025, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, trasmessa in data 20 marzo 2025, protocollo provinciale n. 234469, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse nel suddetto parere. In tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della L.P. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni e che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Il Servizio preposto con nota di sospensione del giorno 17 aprile 2025, protocollo provinciale n. 312960, richiedeva al Comune alcuni documenti debitamente firmati; che lo stesso trasmetteva con nota del giorno 17 aprile 2025, protocollo provinciale n. 315548.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 29 aprile 2025, prot. 334257, per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.P. n. 23/1992 e s.m, ha convocato per il giorno 19 maggio 2025 una Conferenza di Servizi, esprimendo il proprio parere di competenza, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di sospensione di data 3 luglio 2025, protocollo provinciale n. 533392. In detto parere, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), si evidenziano una serie di osservazioni per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Il Comune di Mezzocorona, con con nota del 11 agosto 2025, protocollo provinciale n. 633263, ha trasmesso la documentazione richiesta.

Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 19 agosto 2025, protocollo provinciale n. 649007, faceva richiesta al Servizio Geologico e al Servizio Bacini montani di esprimere il proprio parere di competenza. Il Servizio Bacini montani, con nota del 25 agosto 2025, protocollo provinciale n. 661244, riteneva le varianti proposte ammissibili, subordinatamente all'osservanza e accoglimento delle misure di mitigazione a carattere localizzativo, costruttivo e gestionale, nonché di attività di monitoraggio e di manutenzione previste nello studio di compatibilità elaborato dal dott. Mirco Baldo.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Servizio Geologico, lo stesso ha evidenziato la necessità di integrare ulteriormente gli elaborati con l'introduzione in cartografia e nelle n.d.a. di uno specifico riferimento normativo areale relativo alle aree che lo studio di compatibilità destina alla realizzazione della copertura.

Tale richiesta è stata inviata, con nota d.d. 12/9/2025 n. prot. 711132 (allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), al comune che ha inviato il medesimo giorno con nota n. prot. 711429 le modifiche richieste.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale, con le prescrizioni riportate e descritte nelle premesse, l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzocorona, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 18 marzo 2025, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nel Parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione e nelle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si evidenzia che il procedimento relativo all' approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzocorona in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 21 marzo 2025, è stato concluso, tenuto conto delle sospensioni intervenute, con un ritardo di giorni 83 rispetto al termine di legge. Tale ritardo è imputabile sia alla necessità di rivedere la documentazione consegnata in più momenti a seguito delle modifiche richieste che alla numerosità delle varianti ai PRG attualmente in attesa di valutazione presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la “Variante 2 - 2024 - Aree estrattive”, variante sostanziale del Comune di Mezzocorona, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 18 marzo 2025, con le modifiche apportate a seguito del verbale della Conferenza di Pianificazione n. 26/2024 di data 2 dicembre 2024 e successivamente ulteriormente modificata sulla base delle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 3 luglio 2025, protocollo provinciale n. 533392, e del 12 settembre 2025, protocollo provinciale n. 711132, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il verbale della Conferenza di Pianificazione n. 26/2024 di data 2 dicembre 2024, corrispondente all'allegato A) e le note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 3 luglio 2025, protocollo provinciale n. 533392, e del 12 settembre 2025, protocollo provinciale n. 711132, corrispondenti all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;
- 3) dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 14:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 26/2024 DEL 2 DICEMBRE 2024

OGGETTO: COMUNE DI MEZZOCORONA – Variante 2/2024 aree estrattive - Adozione preliminare ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015.(pratica 3109). Rif. Delibera Consiliare n. 24 dd. 13/08/2024 adozione preliminare.

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2024, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 10:00, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 755491 di data 07 ottobre 2024, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi alla videoconferenza con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.

Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Bosoni Andrea	Comune di Mezzocorona	Ufficio tecnico	
Matteo Zandonai Samuele dal Ri Massimo Pallaver	Comunità Rotaliana- Konigsberg		
Dott.ssa Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani		Verbale conferenza CSP dd 19/11/24
	Servizio Geologico		Verbale conferenza CSP dd 19/11/24
	Servizio prevenzione rischi e CUE - Ufficio previsioni e pianificazione		Verbale conferenza CSP dd 19/11/24
	Servizio Foreste		Verbale conferenza CSP dd 19/11/24

APPA – Settore qualità
ambientale

Servizio Opere Stradali e
Ferroviarie

Parere
Prot. n. 8834052 del
20/11/2024

Servizio Gestione Strade

Parere
Prot. n. 8834052 del
20/11/2024

Servizio Industria Ricerca e
Minerario

Servizio Artigianato e
Commercio

Parere
Prot. n. 870812 del
20/11/2024

Arch. Andrea Piccioni	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Presidente
Arch. Giulia Berti	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Relatrice
Arch. Alessia Ruggeri	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 10.00.

Premessa

In data 13 agosto 2024, con deliberazione consiliare n. 16, pervenuta in data 27 agosto 2024, il Comune di Mezzocorona ha adottato una variante sostanziale al proprio PRG.

In data 7 ottobre 2024, con nota prot. n. 755491 è stata convocata la conferenza di pianificazione per il giorno 2 dicembre 2024; con la stessa nota il procedimento è stato sospeso per 20 giorni a causa di esigenze istruttorie.

Elementi della variante

Gli elementi costitutivi della presente variante sono i documenti: Relazione illustrativa, Rendicontazione urbanistica - Valutazione ambientale strategica, Norme di attuazione con relativo raffronto, Relazione usi civici. Gli elaborati cartografici comprendono l'estratto del sistema insediativo e relativo raffronto, la tavola riferita alla valutazione delle interferenze delle previsioni con quanto stabilito dalla CSP.

Obiettivi e contenuti della variante

Si richiama che tramite la legge provinciale di assestamento del 5 agosto 2024, n. 9 è stata introdotta la norma transitoria di pianificazione art. 37, comma 7 septies, della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 la quale stabilisce che *per le aree individuate nel piano cave per le quali, alla data di entrata in vigore di questo comma, non è prevista una destinazione urbanistica, i comuni individuano tale destinazione mediante l'approvazione di una variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.*

Obiettivo della variante è la pianificazione di un'area estrattiva individuata dal Piano cave quale area estrattiva "Fornaci" con lo scopo di disciplinare le attività insediate e il futuro sviluppo di tale ambito, in vista delle prossime scadenze delle concessioni di cava e la relativa redazione dei nuovi progetti di coltivazione. Poichè la variante in esame tratta anche alcune aree immediatamente esterne al perimetro del piano cave, le modifiche hanno comportato l'adozione di una variante sostanziale al PRG.

Modifiche ai contenuti del PUP

La variante prevede una lieve modifica all'agricola di pregio del PUP (art. 39).

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

Il Comune di Mezzocorona in fase di adozione preliminare della presente variante, in ottemperanza alle disposizioni fissate dal regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., ha provveduto a redigere l'elaborato corrispondente alla *Rendicontazione Urbanistica e valutazione ambientale strategica*, tramite il quale è stata verificata la coerenza con i contenuti definiti nell'ambito rispettivamente del piano urbanistico provinciale, del piano cave provinciale e dei piani stralcio del piano territoriale della Comunità della Rotaliana - Koenigsberg.

Con riferimento all'esito delle verifiche condotte coerentemente con quanto riportato nella *Dichiarazione di sintesi finale* elaborata all'interno del rapporto ambientale all'interno del verbale di deliberazione il Consiglio comunale delibera di "*dare atto che è stata condotta la rendicontazione urbanistica - valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 20 delle L.P. 15/2015, la quale riporta la seguente conclusione "la Variante 2-20424 al PRG di Mezzocorona possa ritenersi in piena coerenza con le previsioni dei livelli pianificatori sovraordinati in vigore (PUP e PTC), nonché rispettoso delle valenze ambientali, naturalistiche ed agricole esistenti sul territorio".*

Per quanto riguarda i contenuti del documento sopra citato si riportano di seguito alcune considerazioni.

In generale premesso che la valutazione ambientale strategica costituisce quadro di riferimento per opere o interventi sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale si ritiene opportuno indagare attentamente le componenti ambientali ed i fattori coinvolti e conseguentemente approfondire la definizione degli indicatori che intervengono nella fase di analisi del contesto nonché di valutazione degli effetti sui diversi sistemi e che costituiscono presupposto e contenuto sostanziale per lo sviluppo della fase di monitoraggio. Inoltre rispetto alla verifica condotta per il fattore "*rischi naturali*" si chiede di aggiornare quanto riportato all'interno del presente documento tenuto conto degli esiti della verifica effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19 novembre 2024, con riferimento alla compatibilità ed alle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità.

In merito alla verifica di coerenza esterna con il piano urbanistico provinciale, con riferimento specifico alla compensazione menzionata nell'ambito della modifica delle aree agricole di pregio, si chiede di verificare la necessità di rinviare a tale strumento tenuto conto dei criteri adottati per la definizione delle precisazioni condotte.

Per quanto riguarda la scelta di non approfondire il tema legato al consumo di suolo per le previsioni insediative proposte - tenuto conto che l'ambito coinvolto non viene considerato *alla stregua del "territorio aperto"* perché già interessato dalla presenza di impianti ed edifici già autorizzati - si ritiene opportuno approfondire maggiormente tale aspetto fornendo elementi precisi sullo stato autorizzatorio delle opere in essere affinché sia possibile tracciarne lo sviluppo avvenuto in termini di estensione - anche in rapporto alla zonizzazione proposta - e documentarne le finalità attese vista la compresenza con il piano cave provinciale e con il programma pluriennale di attuazione.

Per verificare la coerenza esterna rispetto al piano territoriale della comunità di Valle Rotaliana-Königsberg sono stati assunti gli indirizzi desunti nei documenti corrispondenti al Documento Preliminare terminato (Del. Comunità n.17 dd. 19/12/2013), ai piani stralcio del Commercio (d.G.P. n.1480 dd. 21/08/2015), delle Aree Produttive e Agricole (d.G.P. n.1170 dd. 6/7/2018) e delle Reti infrastrutturali ed ecologiche (d.G.P. n.858 dd. 28/5/2021). A questo proposito l'Amministrazione evidenzia che, con riferimento ai contenuti del piano stralcio aree produttive ed agricole, la

presente area non è stata indagata. Nel merito, tenuto conto del fine della verifica condotta e della valenza dello strumento urbanistico locale oggetto di variante, si ritiene opportuno giustificare maggiormente la scelta di localizzare delle attività produttive di livello locale in corrispondenza di un ambito non indagato dal piano sovraordinato.

Infine si coglie l'occasione per precisare che, anche se indubbiamente il PUP è riferimento principale per la verifica di coerenza del PRG, la Provincia ha adottato nel tempo anche altri strumenti che rappresentano indiscusso parametro di giudizio per la definizione di sostenibilità ambientale delle scelte, anche urbanistiche, quale la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile – Spross.

Usi civici

La relazione allegata riporta che la variante interessa due particelle con vincolo di destinazione di uso civico; in assenza di ASUC di competenza, la delibera di adozione preliminare comprende già l'espressione, da parte del Consiglio comunale, del *parere favorevole al mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico, così come riportato nella relazione in atti, dando atto che è stata valutata l'insussistenza di soluzioni alternative alla modifica della destinazione urbanistica che siano meno penalizzanti e gravose per i beni gravati da uso civico. L'acquisizione di tale parere sarebbe dovuta in sede di adozione definitiva*, pertanto eventuali modifiche al piano introdotte in accoglimento di eventuali osservazioni o pareri che interessino beni gravati da uso civico dovranno essere oggetto di nuova valutazione da parte del soggetto competente la gestione di tali beni. Di tale procedura dovrà essere dato atto nella delibera di adozione definitiva.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Per gli aspetti cartografici, di seguito si riporta quindi quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio:

- si segnala la necessità di rivedere le dimensioni della fascia di rispetto stradale in corrispondenza delle var. da 1 a 5, in quanto area atta all'insediamento;
- var. 13: si indichi la categoria della strada; in parte risulta entro il perimetro del piano cave;
- var. 10: non appare corretto il perimetro del Piano Cave.

In legenda, si evidenzia che non c'è corrispondenza tra la denominazione dell'art. 26 e il riferimento in legenda che rimanda alle aree a elevata integrità. Anche per quanto riguarda l'art. 40Ter, si assicuri la corrispondenza tra la norma e il richiamo in legenda.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

In data 19 novembre 2024 si è tenuta la Conferenza per la verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022. Si riporta di seguito l'estratto del verbale della conferenza relativo alla trattazione della variante in esame.

“Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP”;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Le norme di attuazione della variante al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Mezzocorona**.

Preliminarmente all'analisi della variante al PRG, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, richiama di aver condotto un approfondimento giuridico - per tutte le varianti ai PRG - in merito ai contenuti degli studi che potrebbero contenere obblighi o vincoli relativi ad aree attigue o circostanti le aree variate.

In esito all'approfondimento giuridico condotto, si prospettano al Comune gli approcci metodologici corretti, a cui va fatto riferimento sia nella valutazione degli studi presentati sia nella redazione e nella valutazione degli studi che saranno prodotti in adozione definitiva da parte dell'amministrazione comunale competente:

Caso n. 1) gli studi relativi a delle destinazione variate prevedono opere e la messa in sicurezza solo sull'area variata:

- In questo caso il pianificatore deve tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'area variata (riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.
- E' necessario introdurre in cartografia lo specifico areale che individua l'area oggetto di studio, secondo le indicazioni della legenda standard provinciale; lo specifico riferimento normativo sarà ad esso riferito.
- L'introduzione dello specifico areale risulterà evidente negli elaborati di raffronto mediante la perimetrazione che individua l'area variata di cui alla legenda standard provinciale (V100/V110).

Caso n. 2) gli studi relativi a delle destinazione variate prevedono opere e/o vincoli anche ad aree esterne all'area variata e viene dimostrata la titolarità ad intervenire da parte del richiedente sulle aree interessate dalle opere di protezione (con ad esempio titolo di proprietà o servitù). In questo caso:

- Il pianificatore deve tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'area variata (riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.
- Il pianificatore deve individuare cartograficamente l'area sulla quale saranno realizzate le opere di protezione (che dovranno essere necessariamente nella richiamata disponibilità del richiedente la variante) e tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'ulteriore area variata (ulteriore riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.
- E' necessario introdurre in cartografia lo specifico areale che individua l'area oggetto di studio, secondo le indicazioni della legenda standard provinciale. Lo specifico areale dovrà contenere sia l'area variata che le aree ad essa esterne. Lo specifico riferimento normativo sarà ad esso riferito e dovrà dare conto sia della specifica norma dell'area variata, sia delle indicazioni/prescrizioni per l'area esterna.
- L'introduzione dello specifico areale necessita di essere resa evidente negli elaborati di raffronto mediante il ricorso alle perimetrazioni di cui alla legenda standard provinciale (V100/V110)

Caso n.3) gli studi relativi a delle destinazione variate prevedono opere e/o vincoli anche ad aree esterne all'area variata e NON viene dimostrata la titolarità ad intervenire da parte del richiedente sulle aree interessate dalle opere di protezione (con ad esempio titolo di proprietà o servitù). In questo caso il cambio di destinazione NON è compatibile con la carta della pericolosità.

Sotto il profilo di specifica competenza, il **Servizio Geologico** fa presente alla Conferenza che la realizzazione del "verde lineare" lungo il perimetro dell'area in esame lato strada TIPO 1, dovrà essere progettato, dimensionato e ubicato anche come opera di protezione dalla caduta massi, tutelante per la strada e compatibile con la configurazione finale delle aree a monte, a seguito di uno studio specifico in fase di progettazione e riassetto delle aree in esame.

Il **Servizio Bacini montani** chiede che tale opera venga valutata anche in relazione ai fenomeni alluvionali che interessano l'area, considerando sia la sua eventuale funzione di difesa rispetto alla viabilità che la sua

influenza sul flusso intercettato, prevedendo, se necessario, idonee modalità di allontanamento dello stesso da tergo dell'opera.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani evidenzia **alcuni aspetti a carattere generale** che si riportano di seguito e che completano e chiariscono quanto espresso nella tabella delle varianti che segue.

- In base alla normativa della CSP, **non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio** (in termini di esposizione alla pericolosità) rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' dell'Allegato C della Delibera della G.P. 379 d.d.18 marzo 2022. Sottolinea che, tale studio, deve analizzare la pericolosità gravante sul sito di interesse e valutare la compatibilità della destinazione di progetto (sia per quanto attiene l'utilizzo che l'eventuale realizzazione di opere e infrastrutture) con le criticità riscontrate, individuando, se necessario, idonee misure di mitigazione. Tali misure, nella fase di pianificazione, possono configurarsi talvolta quali indicazioni ancora non definite nel dettaglio, qualora la loro puntuale definizione necessiti di una progettazione vera e propria. Rimane fermo il fatto che, già in questa fase, deve essere verificata l'effettiva fattibilità ed efficacia di tali misure in relazione alla variante proposta. Lo studio di compatibilità deve analizzare altresì se le opere di mitigazione sono compatibili con le zone limitrofe a quella oggetto di variante; si sottolinea che, la messa in opera di qualsivoglia misura di mitigazione della pericolosità finalizzata alla messa in sicurezza di un'area, non deve comportare un aggravio per le aree circostanti. In merito agli studi di compatibilità redatti in fase di pianificazione, il Servizio sottolinea che gli stessi costituiscono parte integrante della documentazione di Piano. La fase progettuale deve poi recepire, verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale, localizzativo e gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità. Per le varianti interessate da diverse penalità, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano. Si ritengono eventualmente ammissibili le varianti, ancorché peggiorative rispetto alla destinazione attuale, in virtù delle modeste estensioni delle medesime.

- Qualora, invece, le **destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili** rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale, "fermo restando la facoltà delle strutture competenti di richiedere specifici approfondimenti qualora ritenuti necessari per l'ammissibilità delle varianti proposte" (cfr. Cap. 8.3 di cui sopra). Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità.

- In corrispondenza del **demanio idrico provinciale**, salvo specifici e particolari casi, va individuata una destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico ('corso d'acqua', 'elevata integrità' o similari). L'utilizzo del demanio idrico è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P.18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e/o patrimoniali lo consentono.

- **La fascia di rispetto pari a 10 m**, prevista dalla L.P.18/76 e s.m., è ritenuta in linea di massima inderogabile per la realizzazione di nuove costruzioni; comunque, qualsiasi intervento in corrispondenza delle medesima, è soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	POSITIVO
2	Il Servizio Geologico evidenzia che parte della variante ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi. Pur prendendo atto che l'area ha già di fatto un utilizzo di "carattere produttivo", si richiede ai sensi dell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP lo studio di compatibilità in fase di pianificazione, per la valutazione della pericolosità attuale e locale in considerazione del nuovo assetto morfologico estrattivo a monte dell'area stessa. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta in minima parte un'area a penalità P3 della CSP. Ritiene comunque ammissibile la variante in virtù della limitata estensione della variante ricadente in tale area. Richiama, comunque, quanto espresso nell'Allegato C per le 'Aree con penalità trascurabile o assente', ovvero: <i>"per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore"</i>.
3	Il Servizio Geologico evidenzia che parte della variante ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi. Pur prendendo atto che l'area ha già di fatto un utilizzo di "carattere produttivo", si richiede ai sensi dell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP lo studio di compatibilità in fase di pianificazione, per la valutazione della pericolosità attuale e locale in considerazione del

	nuovo assetto morfologico estrattivo a monte dell'area stessa. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata a penalità P3 dalla CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale.
4	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata a penalità P3 dalla CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale.
5	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata a penalità P3 dalla CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale.
6	Il Servizio Geologico rileva che la nuova proposta di modifica prevede l'inserimento di un'area ad elevata integrità, pertanto si ritiene la variante maggiormente tutelante ai fini della pericolosità gravante sull'area: questa infatti è molto estesa e rientra all'interno del Piano Cave. Inoltre, è classificata a Penalità P3 e P4 per criticità da crolli rocciosi, in relazione anche alla conformazione stessa del versante roccioso e dei fronti di cava in attività. Si ricorda tuttavia che, secondo la normativa vigente, in area P4 è ammessa l'attività estrattiva, ma non è ammessa attività di lavorazione del materiale cavato. Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante è interessata in parte da aree con importanti criticità di natura alluvionale individuate a penalità P4 e APP dalla CSP. Ritiene la variante ammissibile sulla base delle considerazioni esposte dal Servizio Geologico di cui condivide i contenuti. Sottolinea, comunque, che qualsiasi intervento/utilizzo dell'area deve essere conforme alle disposizioni normative di riferimento della CSP e alle criticità idrauliche.
7	Il Servizio Geologico rileva che la nuova proposta di modifica prevede l'inserimento di un'area ad elevata integrità, pertanto, si ritiene la variante maggiormente tutelante ai fini della pericolosità gravante sull'area: questa infatti è molto estesa e rientra all'interno del Piano Cave. Inoltre, è classificata a Penalità P3 e P4 per criticità da crolli rocciosi, in relazione anche alla conformazione stessa del versante roccioso e dei fronti di cava in attività. Si ricorda tuttavia che, secondo la normativa vigente, in area P4 è ammessa l'attività estrattiva, ma non è ammessa attività di lavorazione del materiale cavato. Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante è interessata in gran parte da aree con importanti criticità di natura alluvionale individuate a penalità P4 e APP dalla CSP. Ritiene la variante ammissibile sulla base delle considerazioni esposte dal Servizio Geologico di cui condivide i contenuti. Sottolinea, comunque, che qualsiasi intervento/utilizzo dell'area deve essere conforme alle disposizioni normative di riferimento della CSP e alle criticità idrauliche.
8	Il Servizio Bacini montani prende atto del riconoscimento dello stato dei luoghi: tuttavia, evidenzia che la variante ricade in parte in area molto critica per fenomeni alluvionali, individuata a penalità P4 dalla CSP e, pertanto, soggetta alla disciplina dell'art.15 delle N.d.A. della CSP. Per la parte di variante esterna all'area a penalità P4 richiama, comunque, quanto riportato per la var. 2. Il Servizio Geologico prende atto dello stato dei luoghi (agricola), tuttavia essendo l'area classificata a Penalità P3 per crolli rocciosi, si chiede che sia posto un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, ai fini di non incrementarne il carico antropico o dei beni esposti a pericolo.
9	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante è classificata a Penalità P3 e P4 per crolli rocciosi. La nuova destinazione proposta prevede la trasformazione dell'area in agricola. In considerazione quindi del possibile utilizzo del suolo e dell'estensione dell'area, si rimanda al rispetto dell'art.16 c.4 che richiede il supporto dello studio di compatibilità in fase di variante urbanistica. Lo studio, in particolare, dovrà essere elaborato sulla base anche del nuovo assetto morfologico estrattivo a monte dell'area stessa, programmando e preordinando una possibile configurazione morfologica finale che dovrà risultare compatibile con l'assetto delle eventuali attività presenti nell'area. In alternativa allo studio

	di compatibilità, si suggerisce all'Amministrazione una destinazione maggiormente tutelante quale elevata integrità o bosco. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P4 della CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di <u>uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione</u>. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale. Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
10	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area in variante, pur gravata da una penalità P3 per crolli rocciosi, prevede l'inserimento di una elevata integrità, pertanto maggiormente tutelante ai fini dell'esposizione al pericolo. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali individuata attualmente a penalità P4 dalla CSP; è in corso un aggiornamento cartografico per l'area in oggetto che porterà ad una parziale depenalizzazione dell'area. L'area rimane comunque interessata da pericolosità alluvionale per la presenza degli impluvi di versante. La variante proposta prevede una destinazione che si ritiene ammissibile e migliorativa rispetto allo stato attuale ('elevata integrità'); si sottolinea, comunque, che qualsiasi intervento/utilizzo dell'area deve essere conforme alle disposizioni normative di riferimento della CSP e alle criticità idrauliche.
11	Il Servizio Bacini montani prende atto della variante che si configura migliorativa, in termini di esposizione alla pericolosità idraulica, rispetto al vigente. Tuttavia, sottolinea che l'area è critica per fenomeni alluvionali (P4, P3 e APP della CSP).
12	POSITIVO
13	POSITIVO

Disciplina urbanistica commerciale

Successivamente alla lettura del verbale sopra riportato, interviene in conferenza il rappresentante del Servizio Artigianato e commercio, che riporta i contenuti del seguente parere di merito:

... "Relativamente alla adozione preliminare della variante al PRG del comune di Mezzocorona, questo Servizio ritiene che le disposizioni contenute nella sezione quarta "Disposizioni in materia di commercio" delle norme di attuazione risultino non conformi e adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si propongono, pertanto, le seguenti osservazioni:

- sezione quarta: si suggerisce di proseguire nella numerazione degli articoli della sezione quarta a partire dall'art. 41 sino al 58, onde evitare confusione con gli articoli dal n. 1 al n. 18, già presenti nelle sezioni prima e seconda. Inoltre, si suggerisce di indicare i commi dei diversi articoli;
- art. 1: aggiungere un secondo comma del seguente tenore *"Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento"*;
- art. 4: aggiungere un quarto comma del seguente tenore: *"Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art. 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15"*, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della LP n. 2 dell'11 giugno 2019;
- art. 5: in coda, aggiungere *"nonché nel rispetto dell'art. 116-bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15"*;
- art. 6, comma 4: sostituire il periodo con il seguente *"Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dalla Tabella A allegata al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg."*;
- art. 13, comma 2: per come viene formulato il paragrafo, parrebbe che in determinate aree sia possibile diminuire lo standard a parcheggio, indistintamente per esercizi commerciali di qualsiasi dimensione, rispetto a quanto previsto dalla disciplina recata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.. Al fine di evitare fraintendimenti, si suggerisce di riformulare il paragrafo indicando con precisione quali siano le casistiche che possono fruire delle diverse deroghe previste dalla normativa provinciale, se del caso facendo anche un richiamo mobile alla sopra menzionata deliberazione o avvalendosi della Guida redatta in collaborazione con il Consorzio dei comuni trentini di cui al protocollo PITRE n. 485063 dell'8 luglio

2022. Si precisa che il comune, qualora ricorrano motivazioni comprovate, ha la facoltà di irrigidire i requisiti richiesti dalla disciplina provinciale, ma non può diminuire gli standard urbanistici minimi previsti dalla normativa di settore;

- art. 14: a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1689 del 6 ottobre 2015 la disposizione di cui al punto 6.5 dei criteri è stata modificata. Nell'art. 14 delle NTA del PRG si fa riferimento a “*edifici esistenti*”, ma la novella ha riformulato la disciplina, la quale ora fa espresso richiamo a “*edifici dismessi da riqualificare*”. La formulazione dell'art. 14 delle NTA del PRG e della sua rubrica, pertanto, deve essere sostituita con la seguente “**Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare.** *Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.*”.

Si precisa che tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (LP 4 agosto 2015, n. 15) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative;

- risulta assente un rimando alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, pertanto si suggerisce di inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: “**Valutazione di impatto ambientale.** *Per la valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.*”;

- art. 18 ter, comma 3: non risulta la vigenza del citato “art. 33 c. 1 lettera i) delle NTA del PUP”. Verosimilmente, si voleva far riferimento alla “lettera h”, pertanto si suggerisce una modifica in tal senso o una correzione con il riferimento normativo esatto;

- art. 18 ter: per completezza, pur essendo previsto da altre norme di settore, si suggerisce di chiarire che nelle aree per insediamenti produttivi di livello locale destinate ad attività estrattive, nonché di recupero e di riciclaggio di materiali in genere, non è possibile l'insediamento di alcuna tipologia di esercizio commerciale, anche per coordinare tale previsione con quanto suggerito di inserire nell'art. 4 (vedasi il terzo punto del presente elenco).

A seguito del proprio intervento, il rappresentante del Servizio Artigianato e commercio lascia la conferenza.

Interviene quindi il rappresentante della Comunità Rotaliana-Koenisberg esprimendo apprezzamento per i contenuti della variante, in riferimento in particolare alla sua valenza sul medio-lungo periodo, anche in tema di sostenibilità ambientale e paesaggistica per un'area di estensione rilevante lungo la strada provinciale e in diretto dialogo con l'agricola di pregio. La struttura esprime quindi parere favorevole alla variante in esame.

A seguire interviene la rappresentante del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito al documento di rendicontazione urbanistica, riportando le considerazioni che sono sopra riportate nel paragrafo dedicato all'autovalutazione del piano ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come accennato in premessa, il comune di Mezzocorona ha adottato la presente variante al fine attribuire delle destinazioni urbanistiche coerenti alla zona estrattiva “Fornaci”, per permetterne la pianificazione sul lungo periodo anche indipendentemente dalle attuali prevalenti attività di cava. Si è infatti palesata per l'Amministrazione comunale la necessità di individuare una disciplina urbanistica, compatibile con i contenuti del Piano Cave, nel quale l'ambito è ricompreso, per governare sia attività che attualmente vi si svolgono, sia l'evoluzione delle previsioni da attuare in futuro, a esaurimento dell'attività estrattiva. Le modifiche riguardano anche ambiti immediatamente adiacenti al perimetro del Piano Cave dove risulta insediata un'attività produttiva esistente. Con la variante si è inteso anche introdurre la disciplina relativa alla mitigazione dell'impatto paesaggistico-ambientale del compendio.

Nell'ambito interessato sono state quindi individuate le zonizzazioni produttiva, a elevata integrità, e agricola coerentemente con lo stato dei luoghi e le attività presenti, in considerazione delle esigenze di sviluppo delle stesse. A tale proposito si rileva che tali attività risultano insediate precedentemente all'approvazione del piano cave; come già osservato in tema di autovalutazione, si ribadisce che le previsioni di variante non riguardano i manufatti presenti sull'area la verifica della cui legittimità è in capo al comune.

Per quanto riguarda le nuove aree produttive (var. 1-5), è stato introdotto nelle norme di attuazione l'art. 18ter, che individua puntualmente le attività consentite in tali aree. In particolare si evidenzia il riferimento all'art. 33 del Pup, c. 1 lett. h - come appurato in conferenza con il progettista, da sostituirsi al riferimento alla lett i, frutto di un refuso - che introduce la possibilità di insediare, oltre alle attività strettamente collegate a quella estrattiva, *impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva*. Tale inciso fa riferimento alla prosecuzione dell'attività degli impianti esistenti di conglomerato bituminoso che lavorano anche materiali provenienti dall'esterno, in funzione delle diverse tecniche di confezionamento dei conglomerati. La relazione infatti riporta che il sito, oltre a utilizzare materiale proveniente direttamente dall'attività di cava, utilizza anche scarti di lavorazione e rocce provenienti da scavi provenienti da altri siti (p.e. gallerie).

L'art. 18 ter individua inoltre, all'interno delle aree disciplinate, gli interventi realizzabili con intervento diretto distinguendoli da quelli da subordinare a pianificazione mediante strumenti attuativi. Tra questi figurano gli interventi che non costituiscano *interventi di riordino sostanziale complessivo degli impianti*; si evidenzia che la dicitura appare generica e difficilmente inquadrabile, si richiede di approfondire quali siano gli interventi ammessi a tal fine.

Per quanto riguarda i parametri edificatori, è stabilita un'altezza massima del fronte pari a 20 mt, superabile a fronte di "reali esigenze produttive"; si ritiene opportuno introdurre un'altezza massima al fine di scongiurare situazioni non governabili.

L'art. 26 stabilisce la disciplina per le aree a elevata integrità (in norma, in difformità con la legenda, sono definite come *Suoli sterili/non produttivi*), laddove per motivazioni legate al pericolo idrogeologico non è consentito l'insediamento di alcuna attività. Tale norma risulta non conforme con il corrispondente art 28 delle Norme di attuazione del PUP, in particolare in riferimento all'ampliamento delle possibilità edificatorie proposto nella norma del PRG, che introduce la facoltà di realizzare depositi, manufatti e infrastrutture. Si richiamano a questo proposito anche i contenuti del verbale della conferenza CSP, che evidenzia per le aree classificate a penalità P4 le limitazioni imposte dalla Carta di sintesi della pericolosità.

L'ambito di intervento è infine individuato anche con un perimetro riferito all'ambito paesaggistico "Fornaci", disciplinato dal nuovo art. 40 ter. La norma individua un'area di riqualificazione paesaggistica all'interno della quale vige l'obbligo di realizzare un "verde lineare di protezione paesaggistica" lungo l'intero fronte del compendio sulla viabilità provinciale, al fine di mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici dovuti alla presenza dell'area produttiva verso l'esterno dell'area. Rispetto a questo tema, si prospettano le seguenti osservazioni: l'articolo 40ter riporta che le indicazioni grafiche presentate relative agli accessi hanno valenza indicativa, e possono essere oggetto di modifica in fase esecutiva. Si evidenzia la necessità di precisare che eventuali modifiche sono ammesse purché non precludano continuità ed efficacia della dell'azione di mitigazione della barriera verde. Per quanto riguarda le caratteristiche del tomo paesaggistico previsto dall'articolo, si rileva che è contemplato l'utilizzo di parte delle sezioni del tomo non puntualmente individuate per la localizzazione degli spazi di parcheggio: anche in questo caso si richiama la necessità di specificare la modalità di realizzazione di tali parcheggi, nonché il relativo dimensionamento al fine di garantire l'integrità del tomo, che deve assicurare una morfologia il più possibile "naturale" nonché la presenza di uno strato vegetativo tale da permettere la piantumazione e la vegetazione delle essenze previste.

Infine, quale tema paesaggistico, si evidenzia al Comune la necessità di considerare non solo la parte perimetrale dell'area interessata dalla cortina di verde lineare, ma anche la parte interna dell'ambito estrattivo, in particolare per quanto riguarda l'aspetto e le modalità di realizzazione dei tomi di protezione che saranno necessariamente realizzati o modificati alle spalle degli impianti, verso il fronte dell'area di estrazione. Si evidenzia infatti che la protezione delle strutture richiede la realizzazione di tomi di altezze considerevoli e pertanto molto visibili da lunga distanza; la morfologia del territorio, con la parete pressoché verticale che si eleva dalla Piana Rotaliana, fa sì infatti che l'area estrattiva sia esposta a tutte le visuali.

Concluso l'intervento della relatrice, interviene il rappresentante del comune di Mezzocorona per riprendere e commentare alcuni punti trattati nel corso della Conferenza. Per prima cosa, si richiedono precisazioni rispetto al parere espresso dal Servizio Artigianato e commercio, in particolare in tema di adeguamento normativo; avendo il rappresentante del Servizio lasciato la conferenza, il Presidente invita il comune a un confronto direttamente in altra sede con il Servizio competente.

Rispetto al tema paesaggistico sollevato dal Servizio scrivente in merito agli impatti generati dalla realizzazione dei tomi di protezione interni all'ambito Fornaci, il rappresentante del comune di Mezzocorona conferma che tali elementi sono rilevanti sotto il profilo sia paesaggistico che ambientale, in quanto - anche in ossequio a esigenze di sostenibilità - vengono realizzati con materiali di scarto prodotti sul posto dall'attività di cava. È già stato condotto in merito un approfondimento progettuale i cui esiti saranno integrati nella documentazione della variante. Per quanto riguarda invece gli aspetti progettuali e paesaggistici in riferimento agli edifici e agli impianti degli ambiti insediativi dell'area estrattiva, a seguito anche di confronti con i Servizi provinciali si è scelto di rimandare alla pianificazione attuativa, in quanto le previsioni vedranno attuazione nel medio-lungo periodo e si tratta di aree in evoluzione e che vengono trasformate dall'attività che vi è insediata.

In chiusura, interviene un rappresentante della Comunità Rotaliana-Koenisberg, che chiede quali saranno i riflessi che l'approvazione della variante in esame potrà avere sul regime autorizzatorio delle opere, in particolare in tema di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 64 della l.p. 15/2015 e in riferimento a interventi edilizi non strettamente riconducibili all'attività estrattiva. Dopo una breve discussione, si rimanda a successivi approfondimenti con il Servizio Minerario.

Si riporta che successivamente alla Conferenza di Pianificazione sono pervenuti a questo Servizio i pareri di merito del Servizio Minerario e di APPA, che verranno allegati alla nota di trasmissione del presente verbale.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Mezzocorona si formula parere positivo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione prospettando le osservazioni sopra espresse per la modifica dei relativi contenuti.

La seduta è chiusa alle ore 10.56

Il Presidente della Conferenza
- Arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

GB/AR



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**Ufficio pianificazione e conformità urbanistica**

Via Mantova n. 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044**F** +39 0461 497079**pec** serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it**@** serv.urbanistica@provincia.tn.it**web** www.urbanistica.provincia.tn.it**AL COMUNE DI
MEZZOCORONA**

S013/2025/18.2.2-2024-166/GB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: COMUNE DI MEZZOCORONA – Variante 2/2024 aree estrattive (prat. 3109). Rif. delib. cons. n. 9 del 18 marzo 2025 – adozione definitiva. Richiesta integrazioni e sospensione procedimento.

Premessa

In data 13 agosto 2024, con deliberazione consiliare n. 16, pervenuta in data 27 agosto 2024, il Comune di Mezzocorona ha adottato una variante sostanziale al proprio PRG.

In data 7 ottobre 2024, con nota prot. n. 755491 è stata convocata la conferenza di pianificazione per il giorno 2 dicembre 2024; con la stessa nota il procedimento è stato sospeso per 20 giorni a causa di esigenze istruttorie.

In data 18 marzo 2025, con deliberazione consiliare n. 9, pervenuta in data 20 marzo 2025, il Comune di Mezzocorona ha adottato la variante in via definitiva.

In data 17 aprile 2025 il procedimento è stato sospeso per una richiesta integrazioni; tali integrazioni sono pervenute il giorno stesso.

In data 19 maggio 2025 si è svolta la Conferenza di servizi per l'esame dell'adozione definitiva della variante, convocata il giorno 29 aprile 2025 con nota prot. 334257.

Elementi della variante

Gli elementi costitutivi della presente variante sono i documenti: Relazione illustrativa, Rendicontazione urbanistica - Valutazione ambientale strategica, Norme di attuazione con relativo raffronto, Relazione usi civici, studi di compatibilità. Gli elaborati cartografici comprendono l'estratto del sistema insediativo e relativo raffronto, la tavola riferita alla valutazione delle interferenze delle previsioni con quanto stabilito dalla CSP.

Obiettivi e contenuti della variante

Si richiama che tramite la legge provinciale di assestamento del 5 agosto 2024, n. 9 è stata introdotta la norma transitoria di pianificazione art. 37, comma 7 septies, della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 la quale stabilisce che *per le aree individuate nel piano cave per le quali, alla data di entrata in vigore di questo comma, non è prevista una destinazione urbanistica, i comuni individuano tale destinazione mediante l'approvazione di una variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.*

Obiettivo della variante è la pianificazione di un'area estrattiva individuata dal Piano cave quale area estrattiva "Fornaci" con lo scopo di disciplinare le attività insediate e il futuro sviluppo di tale ambito, in vista delle prossime scadenze delle concessioni di cava e la relativa redazione dei nuovi progetti di coltivazione. Poichè la variante in esame tratta anche alcune aree immediatamente esterne al perimetro del piano cave, le modifiche hanno comportato l'adozione di una variante sostanziale al PRG.

Autovalutazione ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015

Il Comune di Mezzocorona ha provveduto a redigere l'elaborato corrispondente alla *Rendicontazione urbanistica e valutazione ambientale strategica*, tramite il quale è stata verificata la coerenza con i contenuti definiti nell'ambito rispettivamente del piano urbanistico provinciale, del piano cave provinciale e dei piani stralcio del piano territoriale della Comunità della Rotaliana – Koenigsberg. Gli esiti di tali verifiche sono riportati nella delibera di adozione della variante, dove il Consiglio comunale delibera di *"dare atto che è stata condotta la rendicontazione urbanistica - valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 20 delle L.P. 15/2015, la quale riporta la seguente conclusione "la Variante 2-20424 al PRG di Mezzocorona possa ritenersi in piena coerenza con le previsioni dei livelli pianificatori sovraordinati in vigore (PUP e PTC), nonché rispettoso delle valenze ambientali, naturalistiche ed agricole esistenti sul territorio".*

In riferimento a tale documento, in sede di Conferenza di pianificazione erano stati richiesti alcuni approfondimenti.

In tema di coerenza con il PUP, si richiedeva di verificare le modalità di compensazione in riferimento alla riduzione dell'agricola di pregio prevista dalla variante. A tale proposito il Comune ha chiarito, come già emerso in sede di conferenza di pianificazione, che l'entità della modifica può essere ricondotta a una precisazione dei perimetri dell'agricola di pregio, che può essere effettuata nell'ambito del PRG ai sensi dell'art. 37 c.9, come richiamato dall'art. 38 c.11 delle NTA del PUP. Ciò premesso, si rileva che non è dovuta la compensazione dell'agricola di pregio ridotta.

Rispetto alla scelta di non approfondire il tema legato al consumo di suolo in quanto l'ambito coinvolto non viene considerato alla stregua di territorio aperto perché già occupato da impianti e edifici esistenti, si richiedeva di fornire elementi precisi sullo stato autorizzatorio delle opere nonché le finalità attese in riferimento alla compresenza del piano cave provinciale e del programma pluriennale di attuazione.

In tema di coerenza con le previsioni del PTC, il documento di valutazione evidenziava che il piano stralcio delle aree agricole e produttive non ha considerato l'area in esame. A tale proposito si richiedevano approfondimenti rispetto alla scelta di localizzare delle aree produttive di livello locale in corrispondenza di un ambito non indagato dal piano sovraordinato.

In adozione definitiva, il comune di Mezzocorona ha fornito gli elementi richiesti rispetto allo stato autorizzatorio delle opere tracciandone lo sviluppo temporale ed estensione; ha riportato le finalità attese con la pianificazione dell'area, richiamando inoltre che la pianificazione delle aree soggette al Piano cave è dovuta, come stabilito dall'art. 37 c.7.7 della l.p. 7/2006. Rispetto al tema della coerenza con i contenuti del PTC, il comune ha evidenziato la mancanza di alternative localizzative – sulla base della presenza degli impianti e del tipo di attività svolta, nonché la non opportunità di occupazione di suolo libero

Modifiche alle previsioni del PUP

La variante prevede una precisazione alle agricole di pregio art. 38 del PUP.

Usi civici

La delibera di adozione definitiva riporta l'espressione di parere favorevole, da parte del comune di Mezzocorona, al mutamento della destinazione di beni gravati da uso civico, dando atto che è stata valutata l'insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti per tali beni.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Per quanto riguarda la verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, in sede di conferenza di Servizi d.d. 19 maggio 2025 si sono espresse le rappresentanti del Servizio Bacini montani e Servizio geologico, secondo il contenuto dei seguenti pareri:

Servizio Bacini Montani:

“VARIANTI 3 – 4 – 5

Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità a firma del dott. forestale M. Baldo, d.d. 20/02/2025 redatto a supporto delle varianti, evidenziando tuttavia che lo stesso non affronta in modo pertinente ed esauritivo la compatibilità delle varianti di progetto con la pericolosità attestata in corrispondenza delle aree stesse.

La compatibilità delle varianti con le criticità idrauliche riscontrate è subordinata alla realizzazione di interventi di sistemazione del rio Batol (profilatura del canale, e riportare a cielo aperto lo stesso nel tratto coperto), indicati in modo generico, senza alcun progetto, nemmeno di massima, degli stessi, nonché verifica degli effetti della sistemazione in relazione alla pericolosità.

Come indicato nell'introduzione del verbale delle conferenze di pianificazione relativo all'adozione preliminare (N. 26/2024 del 02/12/2024), le misure di mitigazione indicate nello studio di compatibilità in fase di pianificazione devono essere già definite (almeno in linea di massima), verificate nella loro fattibilità ed efficacia. Si rimanda alla nota introduttiva citata.

Lo studio pertanto già in questa fase deve individuare e definire gli interventi di sistemazione del rio: tipologia e dimensioni delle sezioni, profilo, pendenze, materiali. La definizione di tali aspetti è condizione necessaria per procedere alle analisi idrauliche che tengano conto del nuovo assetto del corso d'acqua e verificarne l'effetto sulla mitigazione del pericolo in relazione alle varianti introdotte.

Il Servizio evidenzia anche che essendo il rio Batol un corso d'acqua iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche, eventuali interventi sullo stesso devono essere condivisi con il Servizio.

Sottolinea che qualsiasi opera di mitigazione è comunque a carico del richiedente e pertanto è necessario che lo studio affronti e riporti delle valutazioni in merito a tale aspetto.

Evidenzia per ultimo che, considerato che per l'area in oggetto è stato redatto uno studio di compatibilità geologica, eventuali opere di mitigazione previste da questo devono essere valutate anche in relazione ai fenomeni idraulici e alle eventuali possibili interferenze con gli stessi.

Alla luce di quanto espresso chiede che lo studio venga rivisto ed integrato.

VARIANTI 6 - 7

prende atto dell'attestazione del Comune in merito allo stralcio “della possibilità di lavorazione del materiale nelle aree ad elevata integrità”.

VARIANTE 8

prende atto dell'attestazione del Comune in merito all'introduzione del vincolo di inedificabilità dell'area.

VARIANTE 10

prende atto dello studio idraulico d.d. luglio 2024 redatto dall'ing. Rudi Bertagnolli nell'ambito del “Nuovo piano di coltivazione della cava di inerte calcareo denominata “Casetta 2” – Lotto 3”, allegato al Piano.

Tuttavia evidenzia che tale studio idraulico non è uno studio di compatibilità redatto a supporto delle varianti urbanistiche oggetto della presente valutazione, ma è stato elaborato per uno specifico progetto e propone interventi e sistemazioni per lo più da realizzarsi a fine coltivazione della cava.

Premesso che il Servizio in merito alla variante in oggetto, in sede di adozione preliminare, non aveva subordinato l'ammissibilità della stessa alla redazione di uno studio in fase di pianificazione, sottolinea che qualsiasi elaborato a supporto di una destinazione urbanistica deve essere finalizzato e rapportato alla variante in esame. Oggetto di uno studio di compatibilità in fase di pianificazione, infatti, è la verifica della compatibilità di una destinazione di progetto con le criticità alluvionali riscontrate, proponendo se necessario idonee misure di mitigazione (si rimanda ancora per tali aspetti alla nota introduttiva del verbale dell'adozione preliminare).

Il documento presentato pertanto, pur accurato ed approfondito nell'analisi dei fenomeni alluvionali, non è pertinente alla valutazione delle varianti urbanistiche, alle quali non fa mai riferimento. Può invece costituire un supporto alla redazione di eventuali studi di compatibilità in fase progettuale.

VARIANTE 11

in sede di valutazione dell'adozione preliminare la variante è stata considerata ammissibile in quanto migliorativa rispetto allo stato vigente. Tuttavia poiché essa è oggetto di studio di compatibilità, a firma del dott. forestale M. Baldo, d.d. 20/02/2025, come per le varianti 3, 4 e 5, e in considerazione del fatto che sono stati proposti interventi sul tratto di rio coperto che attraversa l'area, si rimanda a quanto espresso per le opere di sistemazione per le varianti citate.

La Conferenza, considerata la difficoltà di rapportare la documentazione pervenuta alle varianti proposte, chiede che vengano espressamente indicate per ogni variante le destinazioni attuali, di progetto e gli eventuali studi di compatibilità per esse espressamente redatti.

Interviene la rappresentante del **Servizio Geologico**, che esprime il seguente parere, integrato successivamente per le vie brevi a seguito di ulteriori approfondimenti:

“Variante 1: si conferma quanto espresso in prima adozione.

Variante 2 (appartiene al Piano Cave) – area produttiva con srn art. 18 ter

Il Servizio Geologico premette che la documentazione proposta dall'Amministrazione in adozione definitiva, in risposta a quanto richiesto dallo scrivente Servizio in adozione preliminare, riporta il titolo di *Relazione geologica riferita al Progetto esecutivo per il Nuovo Piano di coltivazione della cava di inerte calcareo denominata “Casetta 2 – Lotto 3”* a firma del geologo Claudio Valle: quanto richiesto dallo scrivente Servizio riguardava invece l'elaborazione dello studio di compatibilità ai sensi dell'art. 16 c.4 delle NdA della CSP. **Pertanto è quest'ultimo documento che va redatto a supporto della variante urbanistica in fase di pianificazione.**

La variante 2 prevedeva in fase di adozione preliminare la modifica da “area estrattiva” ad “area estrattiva” (CV), “area produttiva, con specifico riferimento normativo all'art. 18 ter” ed un ulteriore vincolo di “difesa paesaggistica”. Con l'introduzione del nuovo art. 18 ter. sull'area produttiva vengono ammesse la lavorazione di inerti e dei loro derivati, la costruzione di edifici di altezza massima della facciata pari a 20 metri e impianti tecnologici e silos di altezza massima pari a 30 metri.

Su tale area, inoltre, viene proposta la destinazione di difesa paesaggistica (nuovo art. 40 ter) nella quale vige l'obbligo di realizzare verso il lato strada dei tomi paesaggistici, per filtrare i possibili impatti ottici e ambientali dell'area produttiva. In adozione definitiva viene qui introdotta la possibilità di realizzare dei tomi di protezione nella parte interna dell'area estrattiva, in corrispondenza del perimetro dell'area di difesa paesaggistica. Ciò però contrasta con quanto richiesto in adozione preliminare, in quanto si prescriveva che la realizzazione del “verde lineare” lungo il perimetro dell'area in esame lato strada TIPO 1, avrebbe dovuto essere progettato, dimensionato e ubicato anche come opera di protezione dalla caduta massi, tutelante per la strada e compatibile con la configurazione finale delle aree a monte, a seguito di uno studio specifico in fase di progettazione e riassetto delle aree in esame”. Quindi la normativa va rivista in funzione della suddetta indicazione.

Lo studio geologico appare riferito al progetto di asportazione del conoide che nel PRG coincide con parte della variante n. 10 (si vedano pagg. 4-5 della Relazione geologica) e non finalizzato alla variante 2. Per cui è opportuno che i contenuti siano precisati e aggiornati.

Lo studio geostrutturale della parete rocciosa (pag. 12) prospiciente il settore di Valle dell'Adige in esame, sottende la variante 10 e non la variante 2. Quindi non finalizzato alle varianti proposte nel Piano.

La variante 10 prevista nel PRG in esame propone un'area ad elevata integrità con vincolo di difesa paesaggistica, quindi non appare congruente con la finalità del Piano la necessità, evidenziata nella Relazione geologica, di proteggere l'areale in variante con un vallo tomo a ridosso della parete rocciosa. Se lo scopo è quello di utilizzare l'area a valle dell'opera di mitigazione, tramite l'inserimento di una destinazione meno tutelante dell'elevata integrità proposta, allora la pianificazione va rivista.

Nella Tavola 1 si osserva l'ubicazione di due opere paramassi tipo vallo-tomo, ciascuna riferita a due zone corrispondenti alla variante n. 10 (sezione sud) e alla variante n. 2 (sezione nord). Tali opere dipendono dai risultati delle simulazioni (con volume di progetto pari a 1 m³, considerando la presenza di sole schegge litoidi) riportati a pag. 31. A seguito di questi risultati, che si deduce siano per la variante 2, il consulente geologo propone un'attività a suo giudizio compatibile nella zona rappresentata in fig. 26, con la destinazione di **separazione e stoccaggio dei materiali inerti** all'interno della fascia di 30 metri, a partire dal paramento di valle del tomo nord. A valle di questa “fascia” di utilizzo, viene invece proposta un'attività come la lavorazione e il riciclaggio di inerti e similari tra cui materiali contenenti bitume. Preme sottolineare che la differenziazione delle attività in funzione della loro vulnerabilità si ritiene sia un approccio da inserire entro un

progetto, quindi non gestibile a livello di Pianificazione urbanistica in cui la destinazione d'uso (produttiva) è la stessa su tutto l'areale della zona corrispondente alla variante n. 2 (nel caso in esame) e, conseguentemente, connessa allo sm art. 18 ter.

Viene, inoltre, prevista dal consulente l'attività di presidio del versante con ispezione periodica in parete, ma non è specificato ad onere di chi e con quale frequenza. Anche quest'ultima prescrizione, a nostro avviso, non può essere inseribile all'interno delle Norme di Piano, perché non gestibile dallo strumento pianificatorio, e in ogni caso di difficile attuazione pratica.

Alla luce di quanto sopra illustrato si riportano di seguito le considerazioni finali per valutare le possibili modalità di utilizzo dell'area in Variante 2, le quali dovranno essere eventualmente oggetto di una specifica relazione di corredo ad un progetto e ad uno studio di compatibilità.

a) Realizzazione del sistema tomo-vallo su un sedime spostato di 30 m verso sud-est rispetto all'andamento proposto dai richiedenti, e conseguente riduzione dell'area produttiva.

Tale spostamento viene ritenuto necessario dallo scrivente Servizio in quanto non si ritiene ammissibile una differenziazione dell'area produttiva in due diversi tipi di lavorazione.

Una gestione dell'area per attività di stoccaggio e lavorazione di materiale detritico per fini produttivi e per attività permanenti non può infatti essere considerata alla stessa stregua di un'attività di cava di carattere tipicamente temporaneo e soggetta a pericolosità idrogeologica mitigabile con un piano operativo di sicurezza.

Le traiettorie di caduta dei massi individuate dai consulenti sono, tra l'altro, prevalentemente ad andamento subverticale e soggette, per quanto riguarda la loro distribuzione statistica nello spazio, ad una significativa aleatorietà.

Le Norme UNI 11211 ed il previsto limite di rischio accettabile pari al 5 % sono applicabili in genere per opere e infrastrutture esistenti, ma non si ritiene siano utilizzabili per nuovi insediamenti.

La classificazione dell'area in oggetto ai fini della pericolosità idrogeologica, così come risulta dalla Carta di Sintesi della Pericolosità in vigore, tiene conto del fatto che in precedenza esistevano degli accumuli di cava alti fino a circa 15 m e allungati in direzione nord-est sud-ovest, disposti cioè alla stregua di un tomo. La reale valutazione del pericolo da crolli rocciosi con software di simulazione deve basarsi invece su modelli digitali del terreno modificati secondo lo stato morfologico finale dell'area, in modo da tenere conto degli espandimenti possibili dei massi.

b) Mantenimento del perimetro della nuova area produttiva come quello proposto dai richiedenti, subordinato alla previsione e progettazione di una fascia di lavorazione da realizzarsi in interrato, mediante scavo e copertura dell'area per una fascia larga circa 30 m dal limite nord-ovest (di monte) dell'area stessa.

Sul limite sud-est di detta fascia (di valle) dovrà essere realizzato in ogni caso il sistema tomo-vallo al fine di proteggere la zona esterna posta in superficie, ricavando un accesso anch'esso in sotterraneo.

c) Ampliamento dell'area produttiva verso le zone adiacenti, ad esempio verso sud-ovest, fermo restando l'onere di realizzare il tomo-vallo sul lato a monte, spostandolo verso sud-est rispetto all'ipotesi progettuale iniziale e prolungando di conseguenza l'opera di difesa dai crolli.

Variante n. 3 (esterna al Piano Cave) area produttiva con sm art. 18 ter

Il Servizio geologico, vista la documentazione geologica allegata ai documenti a firma del dott. Geol. Emilio Perina, esprime le seguenti osservazioni:

- a) Nello studio non appare sempre chiaro se i riferimenti ai **Lotti 3, 6 e 10** si rapportino alle corrispondenti varianti di pari numerazione indicate dal professionista, ovvero, le varianti n. 3, 6 e 10 del PRG.
- b) Nello studio si includono approfondimenti sulle varianti **6 e 10**: su queste, in prima adozione, era stato espresso parere favorevole dallo scrivente Servizio, in virtù del fatto che le aree venivano proposte ad "elevata integrità", quindi con una destinazione di progetto fortemente tutelante rispetto alla pericolosità dei luoghi e ad una attività produttiva. Non è risultato che queste destinazioni siano state modificate in fase di adozione definitiva, quindi, non si comprende l'analisi sui crolli rocciosi elaborata per queste varianti, che peraltro non era in queste aree stata richiesta.
- c) A seguito del precedente punto va chiarito anche cosa si intenda per "area di studio". A tal proposito si veda a pag. 30, in cui ci si riferisce al "sito in esame", senza che sia specificata effettivamente la variante urbanistica corrispondente (3, 6 o 10 ?).
- d) A pag. 36 vengono esposti i risultati della simulazione di caduta massi 3D, con riferimenti anche alla variante 3, tuttavia osservando le Tavole nelle pagine successive, gli areali analizzati corrispondono alle varianti 6 e 10.
- e) A pag. 36, inoltre, si introduce la necessità di realizzare un vallo-tomo a monte della variante n. 3 che nel capitolo conclusivo non trova sviluppo se non nell'indicazione di subordinarlo alla progettazione del nuovo piano cave, estraneo alla documentazione PRG.

Variante 6: si prende atto dello stralcio normativo

Variante 7: si prende atto dello stralcio normativo.

Variante 8: si prende atto dell'introduzione del vincolo di in edificabilità.

Variante 9: si prende atto dello stralcio normativo.

Variante 10: si conferma quanto espresso in prima adozione.

In conclusione il SG ricorda che gli elaborati a supporto di una destinazione urbanistica devono essere redatti, finalizzati e rapportati alla variante in esame, ovvero ad una determinata destinazione che il pianificatore propone nel PRG di variante (in questo caso aree ad elevata integrità e aree produttive). Le prescrizioni necessarie, così come eventuali opere di mitigazione, devono essere fattibili ed inseribili nella documentazione del PRG.

Ribadisce, inoltre, che la realizzazione del "verde lineare" lungo il perimetro dell'area in esame lato strada TIPO 1, dovrà essere progettato, dimensionato ed ubicato come opera di protezione dalla caduta massi, tutelante per la strada e compatibile con la configurazione finale delle aree a monte, a seguito di uno studio specifico in fase di progettazione e riassetto delle aree in esame. Tale prescrizione deve essere inserita entro le Norme di Piano.

Ancora, il Servizio Geologico intende sottolineare che non entra nel merito, in questa sede, dell'ammissibilità del conferimento di limi e altri materiali per i quali deve essere valutata da parte delle strutture competenti la compatibilità ambientale.

In accordo quindi anche con gli altri Servizi presenti in conferenza, il SG chiede che vengano espressamente indicate per ogni variante le destinazioni attuali, di progetto e gli studi di compatibilità per esse espressamente redatti e supportate da idonee analisi per valutare la stabilità dei luoghi nello stato finale.

Per quanto di competenza si resta in attesa della documentazione opportunamente rivista, previ specifici incontri da concordare con il Servizio Geologico, ai fini del rilascio del parere definitivo sulle varianti sopra trattate (in particolare variante 2 e variante 3)".

Il Servizio Foreste ha espresso il parere di merito di seguito riportato:

"In riscontro alla convocazione in oggetto, si comunica che quanto indicato in sede di adozione preliminare rimane valido e non si rilevano elementi di competenza riguardo agli elaborati allegati alla documentazione prodotta in adozione definitiva".

Infine è pervenuto parere favorevole da parte del **Servizio Prevenzione rischi e CUE** che in riferimento alla variante in esame non rileva criticità, per quanto di competenza.

Norme di attuazione

In prima adozione si evidenziavano diverse osservazioni rispetto al contenuto della norma introdotta con la variante, sia in tema di parametri edilizi e attività ammesse nell'ambito di interesse, sia rispetto alla disciplina paesaggistica della nuova area di difesa paesaggistica individuata in corrispondenza dell'area Fornaci.

Si rileva che il comune ha provveduto a inserire le modifiche richieste.

Si corregga nell'indice della norme di attuazione la denominazione dell'art. 26

Per quanto riguarda i restanti servizi provinciali convocati alla conferenza di servizi, questi hanno provveduto a inviare i rispettivi pareri di merito, che si riportano in seguito:

Viabilità

In tema di viabilità, il **Servizio Gestione Strade** ha inviato il seguente parere

"Si riscontra la Vs. nota di convocazione della conferenza di servizi, rilasciando per quanto di competenza viabilistica, fatti salvi diritti di terzi, parere favorevole al riguardo, con la prescrizione

che l'attuale accessibilità lungo la strada provinciale delle varie zone destinate ad aree estrattive rimanga inalterata.

Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore:

“L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”;

In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere.

Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi o loro variazioni, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti”.

Si riporta infine che **Appa – Settore qualità ambientale** e il **Servizio Minerario** hanno espresso per quanto di competenza parere favorevole all'adozione definitiva della variante in esame.

Conclusione

Tutto ciò premesso, considerate le osservazioni sopra esposte, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano si sospende il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Mezzocorona.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle norme AgId (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**Ufficio pianificazione e conformità urbanistica**

Via Mantova n. 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044**F** +39 0461 497079**pec** serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it**@** serv.urbanistica@provincia.tn.it**web** www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI

MEZZOCORONA

S013/2025/18.2.2-2024-166/GB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: COMUNE DI MEZZOCORONA – Variante 2/2024 aree estrattive (prat. 3109). Rif. delib. cons. n. 9 del 18 marzo 2025 – adozione definitiva. Richiesta integrazioni e sospensione procedimento.

In riferimento alla pratica in oggetto, si richiama che in data 11 agosto 2025 il Comune di Mezzocorona ha provveduto a inviare gli elaborati relativi alla variante in esame, integrati secondo le indicazioni contenute nella nota prot. Num. 533392 d.d. 3 luglio 2015 e successivi confronti informali.

In particolare sono stati presentati gli studi di compatibilità rivisti secondo le indicazioni dei Servizi provinciali competenti.

Si riporta che il Servizio Bacini Montani, con nota prot. n. 661244 d.d. 25 agosto 2025 ha espresso parere favorevole alla variante.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Servizio Geologico, si riporta che con nota prot. n. 649007 d.d. 29 agosto 2025, il Servizio ha evidenziato la necessità di integrare ulteriormente gli elaborati. Si richiede quindi che in cartografia (tavola 01) sia introdotto uno specifico riferimento normativo areale relativo alle aree che lo studio di compatibilità destina alla realizzazione della copertura (indicata come "Area Produttiva con copertura paramassi - larghezza 30 m" nello studio di compatibilità).

Le aree così individuate dovranno essere disciplinate con il seguente nuovo comma (il numero 9) dell'articolo 18 ter delle NDA:

9. L'area individuata da specifico riferimento normativo è subordinata alla preventiva realizzazione delle opere di mitigazione (vallitomo e copertura di protezione). L'utilizzo è consentito esclusivamente per la formazione di baie e cumuli di materiali di lavorazione, nel rispetto di quanto prescritto dallo studio di compatibilità allegato alla variante "2-2024 Aree estrattive".

Conclusione

Tutto ciò premesso, considerate le osservazioni sopra esposte, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano si sospende il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Mezzocorona.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle norme Agld (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Elenco codici Hash – Mezzocorona 3109

Impronta	Nome Originale
V1 ED25CE4CB7C23D8FF4800EF754C6B4C3466A0497880CF84EFC50CC833A46550D	Tav.03_csp.pdf.p7m
V1 9C9F3AE4D1928D716919D575F91F883D6A75ED02C83218E3AC4BF019E61862C2	Tav.02_raffronto.pdf.p7m
V1 4025FEACD45CFD4B5564D0B969E85CDB02EC2F242102E22D727223A5A362C089	Tav.01_variante.pdf.p7m
V1 C8BC76CBD7BE6DF6D35F789234C361CC5B3FCC2EF4427E5E5BD4E696B3068814	08_Studio di compatibilit%C3%A0 per penalit%C3%A0 torrentizi.pdf.p7m
V1 C0F07FE9734CE7B8BABC1F575EC7FA723282B7E9E79D732A472F0F849B935CA1	07_Studio di compatibilit%C3%A0 per penalit%C3%A0 crolli all.pdf.p7m
V1 2984E2A9AE4E586B8CF5AAE6AC13E9A02AA9664EBAF3D839A3E22B68E94118C3	06 - Studio di compatibilit%C3%A0 per penalit%C3%A0 crolli a.pdf.p7m
V1 60A5B481C6F6FA9A808052701A00F8318C8BF8309E6CC7D47800B41029837F2B	04_OSGP_ALL4_NTA 2024 TESTO COORDINATO.pdf.p7m
V1 F685B414E2DC7E56D943FC1657A9CFE2C85A27E1D8A8FB53E93B8373B5C5F907	05AD_ALL5_USI CIVICI.pdf.p7m
V1 4F415CAF2279717EEF52B862236B8793AA706B8A8FEF11BCB0DD570B9B689C90	03_OSGP_ALL3_NORME RAFFRONTO.pdf.p7m
V1 C7FA05BE68E921394F224610E71761C023864E3BE9EA1879C6305D85472F777A	02AD_ALL2_RENDICONTAZIONE_rev_0F.pdf.p7m
V1 7B95181BF3D7EE52C39EEAF5FEAEDA781EC624ADBE5DE3DE0ADA578F553F142E	01_PARTE PRIMA RELAZIONE.pdf.p7m